



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta dell'8/01/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 10/05/2017 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, dopo 6 rate sulle 60 complessive, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di euro 1.679,47 a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali e spese per la difesa tecnica quantificate in € 200,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, afferma che: il contratto di finanziamento in controversia è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 6, come indicato nel conteggio estintivo; il ricorso, poiché non esplicita le ragioni della pretesa illegittimità delle clausole contrattuali, è irricevibile in quanto si demanda all'ABF una attività consulenziale; il contratto indica correttamente le voci di costo, distinguendo gli oneri *upfront* da quelli *recurring* e, in riferimento a questi ultimi, in caso di estinzione anticipata sono indicati i criteri di calcolo del relativo rimborso.

L'intermediario, pertanto, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.



DIRITTO

Il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), rileva che, in forza di norme e principi generali applicabili al caso di specie, le commissioni contrattuali devono qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c..

Si fa presente che nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* ed ancora *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Sulla base di quanto sopra esposto e in linea con il citato orientamento condiviso dai Collegi territoriali, respinte le eccezioni dell'intermediario, il Collegio reputa che, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.679,47, come risulta dalla seguente tabella:

Importo del prestito	€ 10.598,11	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	200,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	90,00%
Data di inizio del prestito	05/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	81,80%

rate pagate	6	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di gestione				605,24	Recurring	90,00%	544,72	544,75	-0,03
Spese istruttoria e notifica				555,00	Recurring	90,00%	499,50		499,50
Commissioni di attivazione				374,51	Recurring	90,00%	337,06		337,06
Commissioni rete esterna				936,60	Recurring	90,00%	842,94		842,94
Totale				2.471,35					1.679,47

Il Collegio accoglie quindi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

Il Collegio, infine, non accoglie la domanda di parte ricorrente relativa alle spese legali, attesa, per un verso, la natura seriale del ricorso e, per altro verso, la circostanza che l'assistenza legale non risulta necessaria nel procedimento dinanzi all'ABF.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.679,47, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA